

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Pietro Paolo Piras)

IL V. SEGRETARIO GENERALE
f.to (Usai dott. Stefano)

COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 19/08/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno - 22/08/2014 per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li 22/08/2014

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to (Usai dott. Stefano)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Efsio Farris)

N° 553 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazione anno 2014

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **18.00** in Terralba, nella Casa Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta ordinaria, con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Piras Pietro Paolo	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Atzori Giampaolo		X	Murtas Alessandro	X	
Cauli Alessandro	X		Perra Gianfranco	X	
Dessi Giacomo	X		Pili Ilario	X	
			Pinna Antonio	X	
Ghiani Salvatore	X		Putzolu Federico	X	
Grussu Andrea	X		Siddi Stefano	X	
Manca M.Cristina	X		Taris Bernardino	X	
Marongiu Roberto	X		Tuveri Andrea		X

	Presenti	Assenti
Totale	14	2

Assiste il Vice Segretario Generale Usai dott. Stefano

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno ed invita l'assessore competente ad argomentare la proposta.

Prende la parola l'assessore **Marongiu**.

L'assessore evidenzia che la manovra proposta dall'amministrazione si sostanzia nella riproposizione delle aliquote del 2013 e quindi, in un'ottica di contenimento dei costi, è stata prevista una riduzione, per un punto percentuale (e quindi una aliquota del 6,6 per mille), per gli immobili non utilizzati assegnati in comodato gratuito ad un familiare in linea retta (padre/figlio); rammenta che le abitazioni principali non pagheranno l'IMU e che a questa, risultano soggette solo le abitazioni di lusso che comunque beneficeranno di una riduzione per l'ammontare di 200 euro; rileva che in ogni caso, Terralba è interessata per un numero esiguo di abitazioni del tipo predetto.

Chiede di intervenire il Consigliere **Taris**.

Con il proprio intervento il consigliere manifesta il proprio disappunto per le gestioni economiche attivate dall'Unione Europea, statale e regionale; si sofferma quindi sulla tassazione sempre più invasiva e pesante nei confronti dei cittadini; ritiene che l'azione dell'amministrazione risulti, al riguardo, poco coraggiosa e suggerisce la "restituzione" del mandato al Prefetto; ipotizza la necessità inoltrare una protesta concertata nei confronti dei vertici europei, statali e regionali per sottolineare il forte disagio economico e sociale della comunità. **(si allega l'intervento integrale come consegnato in sede di Consiglio Comunale al Sindaco: allegato A della presente delibera).**

Prende la parola il **Sindaco**.

Il Sindaco evidenzia che il coraggio, l'amministrazione, lo ha manifestato nella fondamentale decisione di abbattere il valore venale delle aree soggette ai vincoli idrogeologici del 70% determinando, pertanto, una forte riduzione del carico fiscale; rimarca la rilevanza del coraggio alla base di tale scelta considerate le grandi difficoltà del bilancio comunale e della situazione dei cittadini; anticipa, inoltre, che ulteriori indicazioni di "coraggio" dell'amministrazione emergeranno con le successive proposte (TASI e TARI);

Chiede di intervenire l'assessore **Marongiu**.

L'assessore, accodandosi all'intervento del Sindaco, precisa che la scelta di abbattere il valore venale delle aree compromesse determinerà una riduzione delle entrate pari a 230 mila euro; rileva, inoltre, che la riduzione deliberata non viene neppure presa in considerazione dalla politica governativa che, nel calcolo dei trasferimenti erariali, continua a far riferimento all'imposta teorica che il comune incasserà disinteressandosi totalmente della manovra che ha dovuto deliberare la giunta per venire incontro ai cittadini che subiscono un deprezzamento del valore delle aree per effetto dei vincoli.

Il Sindaco, acclarato che nessun consigliere intende intervenire, dispone la votazione.

Consiglieri presenti e votanti n. 14 (assenti Atzori e Tuveri);

Voti a favore n. 10;

Voti contrari 2 (Pinna e Taris);

Astenuti 2 (Perra e Dessì).

Dispone inoltre la votazione per l'immediata esecutività della deliberazione

Voto unanime favorevole dei presenti (14)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 2011, dalla legge 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, ai aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art.13, comma7, del DL 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 10, del citato articolo 13, DL 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557/1993;
- l'art. 1 comma 38, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- il comma 12-quinquies, art. 4 del DL 16/2012, dispone che ai soli fini dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, 504 istitutivo dell'Ici al quale il suindicato decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'8/7/2014;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto determinando per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria tali da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, confermando le aliquote di base approvate per l'anno 2013 sotto indicate:

ALiquota di base per tutti gli immobili non indicati nei successivi punti	0,76%
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,4%
Unità immobiliari possedute da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Acquisiti:

- il parere favorevole a cura del responsabile del servizio finanziario, vice segretario (Usai dott. Stefano) fermo restando la condizione indispensabile che l'ente si riallinei alle regole del patto di stabilità;
- il parere favorevole espressa dal revisore dei conti giusto verbale n. 41 del 5/08/2014 prot. 14903 del 6/8/2014;

Viste le risultanze della votazione.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di determinare per l'anno 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come di seguito riportato:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7	0,4%
ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 POSSEDUTE DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA	0,4%
ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARE NON UTILIZZATA DAL PROPRIETARIO MA CONCESSA IN COMODATO GRATUITO AD UN FAMILIARE IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI) A CONDIZIONE CHE IL PARENTE DIMORI E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NELL'ALLOGGIO.	0,66%
ALIQUOTA FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D	0,76% (imposta riservata esclusivamente allo Stato)
ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	0,76%
ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI	0,76%

- 2) di stabilire che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di stabilire che condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta **per i comodati d'uso gratuito a parenti** è la presentazione, a pena di decadenza del beneficio, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'immobile e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione
- 4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2014;
- 5) di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, con separata votazione, immediatamente esecutiva;